

DELIBERA N. 481/19/CONS

AVVIO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA DELIBERA N. 348/19/CONS DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE IL LIVELLO MINIMO DI TAKE UP DEI SERVIZI DI ACCESSO A BANDA LARGA ULTRAVELOCE FORNITI SU RETI AD ALTISSIMA CAPACITÀ ATTESO NEL 2020 E LE MODALITÀ DI VERIFICA DEI PREZZI DEI SERVIZI VULA DI TIM OFFERTI NEI COMUNI CONTENDIBILI NONCHÉ LA DEFINIZIONE DELLE OFFERTE *FLAGSHIP*

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 28 giugno 2010, intitolata “Un’agenda digitale europea” (COM(2010) 245 final2);

VISTA la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 14 settembre 2016 concernente la “*connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea*”, di seguito denominata *Comunicazione sulla Gigabit Society* (COM(2016) 587 final);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice*”;

CONSIDERATO che la suddetta delibera n. 348/19/CONS, all’articolo 17, comma 6, stabilisce che, a far data dal 1° gennaio 2021, ove l’Autorità abbia verificato, con proprio provvedimento, la presenza di adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e il raggiungimento, nel 2020, del prestabilito livello di adozione (*take up*) da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce (≥ 100 Mbps) forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee *retail* a banda larga a livello nazionale, TIM potrà comunicare all’Autorità, entro trenta giorni dalla data di adozione, una proposta di prezzi VULA nei *Comuni Contendibili*, la cui esecutività è condizionata all’approvazione da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, inoltre, che il successivo comma 7 dell’articolo 17 della delibera n. 348/19/CONS prevede che l’Autorità definisca, con proprio provvedimento, i livelli minimi attesi di *take up* di cui al precedente comma 6 in linea con gli obiettivi stabiliti nella Comunicazione della Commissione sulla *Gigabit Society*, nonché le modalità di verifica del prezzo dei servizi VULA che TIM potrà proporre nei *Comuni*

Contendibili, a far data dal 1° gennaio 2021, qualora si verifichino le suddette condizioni relative ai livelli di concorrenza nel mercato 3a e di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce nel 2020;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di avviare il procedimento istruttorio volto alla definizione del livello minimo atteso di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC) e delle modalità di verifica dei prezzi dei servizi VULA di TIM offerti nei *Comuni Contendibili*;

CONSIDERATO che l'Autorità ha definito, nell'Art. 1, lett. cccc) della delibera n. 348/19/CONS, le offerte *flagship* come le tipologie di offerte dell'operatore SMP che si basano su un'architettura di rete in fibra (FTTH) o mista rame-fibra (FTTC) e che consentono di attivare profili di velocità massima di *download* almeno pari a 100Mbps;

CONSIDERATO che l'Autorità ha specificato nella delibera n. 348/19/CONS che le offerte *flagship* saranno *definite preventivamente e valutate dall'Autorità al fine di garantire condizioni di replicabilità delle offerte nel mercato retail da parte degli operatori che utilizzano le infrastrutture dell'operatore SMP prevedendo, in caso di mancato superamento del test, adeguate azioni amministrative o, ove applicabile, meccanismi di correzione dei prezzi all'ingrosso, laddove giustificati*;

RITENUTO opportuno, al fine di incentivare il *take up* dei servizi a banda larga ultraveloce, definire in questo procedimento anche le offerte *flagship* in modo da consentire a TIM di beneficiare, ai sensi dell'art. 42 della delibera n. 348/19/CONS, della rimozione dell'obbligo di comunicazione preventiva per tali tipologie di offerta ai fini del *test* di prezzo che sarà effettuato dunque non più *ex ante* ma solo *ex post*. Tale misura è funzionale, anche alla luce degli obiettivi fissati in questo provvedimento, ad incentivare l'operatore SMP a promuovere il *take up* di accessi a velocità superiore a 100 Mbps e, di conseguenza, gli investimenti in reti a banda larga ultraveloce, velocizzando il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicità, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Avvio del procedimento e della consultazione pubblica)

1. È avviato un procedimento istruttorio e, contestualmente, la consultazione pubblica concernente la definizione:
 - a. ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della delibera n. 348/19/CONS,
 - del livello minimo di adozione da parte dei consumatori (*take up*) dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC) atteso nel 2020, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'Agenda Digitale 2020 e nella Comunicazione della Commissione sulla *Gigabit Society*, ai fini della successiva applicazione dell'articolo 17, comma 6, della delibera n. 348/19/CONS;
 - delle modalità di verifica dei prezzi dei servizi VULA che TIM potrà proporre nei *Comuni Contendibili*, a far data dal 1° gennaio 2021, qualora si verifichino le condizioni – livello di concorrenza nel mercato 3a e di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce nel 2020 – previste dall'articolo 17, comma 6, della delibera n. 348/19/CONS;
 - b. delle offerte *flagship* di cui agli articoli 1 e 42 della delibera n. 348/19/CONS.
2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Ambrosio, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
 - a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
 - b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e degli utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui all'art. 11 del *Codice*, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;
 - c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, qualora ricorrano i presupposti per la notifica ai sensi dell'articolo 12 del *Codice delle comunicazioni elettroniche*, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

5. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi